

**LINEE GUIDA 2017**  
**PER LA REDAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI**  
**IN MANIERA CHIARA E SINTETICA**

**PREMESSE**

**LINEE GUIDA**

Le linee-guida propongono regole uniformi sulla redazione degli atti processuali civili, di parte e del giudice, alle rappresentanze istituzionali, ordinistiche ed associative degli Avvocati e dei Magistrati e a tutti gli Uffici giudiziari italiani. Il mancato rispetto delle linee-guida non è motivo di inammissibilità e/o di improcedibilità dell'atto.

**CHIAREZZA**

La chiarezza degli atti processuali, di parte e del giudice, attiene all'agevole comprensione del testo, che deve seguire un lineare ordine argomentativo, evitando ripetizioni, espressioni gergali, termini desueti, periodi e frasi lunghe, punteggiatura approssimativa, forme verbali passive.

E' preferibile impiegare nessi di coordinazione, anziché di dipendenza, fra due o più proposizioni.

**SINTETICITA'**

La sinteticità degli atti, di parte e del giudice, è un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra la mole delle questioni da esaminare e la consistenza dell'atto chiamato ad esaminarle.

**PRINCIPI**

**1.- CONTENUTO DEGLI ATTI.** Segue uno schema logico ed è formulato in paragrafi distinti. L'esposizione dei fatti segue un criterio cronologico.

**2.- PROSPETTO DI SINTESI.** E' raccomandato per gli atti complessi e svolge la funzione di orientamento e comprensione del testo.

**3.- ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO.** L'indice degli argomenti e la numerazione delle pagine sono elementi indispensabili dell'atto. La denominazione degli allegati abbinata alla loro numerazione ne favorisce l'immediato reperimento.

**4.- COLLEGAMENTI IPERTESTUALI.** Consentono la navigazione dell'atto fra le sue varie parti ed il collegamento diretto con risorse esterne, depositate nel rispetto delle preclusioni processuali, quali atti precedenti, documenti, immagini, filmati.

**5.- CARATTERI GRAFICI, CORPO E STILE.** Si adottano i criteri di cui allo schema del Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria in data 17.12.2015.

**6.- RICHIAMI A DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.** Sono inseriti in nota, con allegazione o riferimenti per il loro reperimento. Per la giurisprudenza di legittimità edita è sufficiente l'indicazione del numero e dell'anno del provvedimento.

**7.- VERBALIZZAZIONE DELLE UDIENZE.** La predisposizione di contenuti *standard* dei verbali e l'utilizzo di opportuni accorgimenti (es. un doppio *monitor* ove disponibile) consentono alle parti e ai testi di verificare in tempo reale il verbale.

La discussione tra le parti ed il giudice verbalizzata in udienza è essenziale ai fini della concentrazione del processo.

**8.- CONTENUTO DELLE MEMORIE EX ART. 183, COMMA SESTO, C.P.C.** Il deposito delle memorie, ed in particolare di quelle di cui al n. 1, deve essere giustificato dal rispetto dei criteri di cui alla norma e/o per rispondere ai chiarimenti richiesti dal giudice e/o per illustrare le difese sulle questioni rilevate d'ufficio.

**9.- PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI.** Avviene in udienza; il giudice può consentire il deposito, con modalità telematica, del foglio di precisazione delle conclusioni.

**10.- PROVVEDIMENTI DECISORI DEL GIUDICE.** Seguono lo schema degli atti di parte e il dispositivo risponde a principi di liquidità ed eseguibilità.

**11.- LIQUIDAZIONE DELLE SPESE.** E' contenuta in apposito punto della motivazione, sulla base di quanto indicato dai difensori negli atti conclusivi o nella nota spese, anche tenendo conto della sinteticità e chiarezza degli atti.

**12.- ATTI E PROVVEDIMENTI IN APPELLO.** Seguono le medesime regole dei punti precedenti. Sono riportati i passaggi processuali e le circostanze del giudizio di primo grado rilevanti ai fini dell'appello.

Nell'intestazione dell'atto di appello è espressamente indicata l'eventuale richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato, che viene trattata in apposito paragrafo, sia quanto al *fumus* sia quanto al *periculum*.

**Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia civile in Roma, 21 maggio 2017.**